



**Tribunale di Busto Arsizio**  
**Seconda Sezione Civile**  
**Crisi d'impresa e procedure concorsuali**

Il giudice designato dott.ssa Elisa Tosi,  
esaminati gli atti del Concordato minore proposto da

**CHERUBINI MARISA**  
*(C.F. CHRMRS68L69F463J)*

residente in Samarate (VA), via Zara 84/G, con l'assistenza e l'ausilio dell'O.C.C. nella persona del Dott. Roberto Cherchi nominato per lo svolgimento delle attività previste dagli artt. 76 e ss. CCII con provvedimento dell'O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio del 25.11.2024;

**osserva**

quanto segue.

Il Tribunale adito deve ritenersi competente ai sensi dell'art. 27 c. 2 CCI in quanto il soggetto sovraindebitato risulta residente nel Comune di Samarate (VA) facente parte della Circostrizione del Tribunale di Busto Arsizio.

Il piano e la proposta, depositati in data 26.11.2025, sono corredati dalla documentazione prevista dall'art. 75 comma I CCII e dalla relazione particolareggiata dell'OCC richiesta dall'art. 76 comma II CCII.

La debitrice, non qualificabile come consumatore in quanto la assoluta prevalenza delle obbligazioni contratte derivano dalla posizione di socia ed amministratrice di società di capitali o da garanzie rilasciate a favore delle stesse società, versa in evidente stato di sovraindebitamento, da intendersi quale incapacità di far fronte integralmente ai debiti esigibili o di imminente scadenza sia facendo ricorso alla propria capacità reddituale sia tenendo conto del proprio patrimonio. La ricorrente presenta infatti un debito scaduto complessivo di € 1.220.000 circa, non dispone di beni utilmente liquidabili ed ha un reddito da lavoro dipendente annuo di circa € 25.000,00 al netto delle imposte, con il quale deve contribuire al mantenimento del nucleo familiare.

La proposta, fondata esclusivamente sull'apporto di finanza esterna per € 45.000,00 che aumenta in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, prevede il

pagamento integrale dei crediti prededucibili nonché il soddisfacimento dei creditori, suddivisi in classi, con le seguenti percentuali:

Classe 1: crediti erariali - pagamento nella misura del 3,8% del credito;

Classe 2: crediti degli enti locali - pagamento nella misura del 3,5% del credito;

Classe 3: creditori chirografari - pagamento nella misura del 2% del credito.

L'OCC ha verificato l'assenza di atti in frode nonché l'assenza delle altre condizioni ostative all'apertura della procedura previste dall'art. 77 CCII (i.e. essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o avere già beneficiato dell'esdebitazione per due volte) ed ha espresso parere positivo sulla completezza della documentazione, sulla fattibilità del piano e sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

Sussistono quindi tutti i requisiti previsti per disporre l'apertura della procedura.

PQM

Visto l'art. 78 CCII e ritenuta l'ammissibilità della domanda,

### **DICHIARA APERTA**

la procedura di concordato minore proposto da CHERUBINI MARISA;

### **DISPONE**

la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Tribunale e la comunicazione del piano e della proposta, nonché del presente decreto, a tutti i creditori a cura dell'OCC;

### **ASSEGNA**

ai creditori termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Con la dichiarazione, il creditore deve altresì indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2 CCII, con l'avvertenza che, in mancanza, si applica l'art. 10, comma 3 CCII.

### **DISPONE**

che, una volta decorso il termine per la manifestazione del voto, l'OCC relazioni tempestivamente al giudice in ordine all'esito della votazione ed al raggiungimento della maggioranza, depositando la documentazione comprovante la comunicazione del decreto ai creditori a norma dell'art. 78 comma 1 CCII.

Si comunichi.

Busto Arsizio , il 30/12/2025

Il Giudice Delegato

*Dott.ssa Elisa Tosi*